13-NOV-2026
da pag. 14 / foglio 1 / 2

Avvenire
Quotidiano - Dir. Resp.: Marco Girardo
Tiratura: 90054 Diffusione: 98843 Lettori: 178000 (Data Stampa 0002883)

DATA STAMPA
45° Anniversario

Data Stampa 2883-Data Stampa 2883
Data Stampa 2883-Data Stampa 2883

SISTEMA SERVIZI

CISL

Pagina a cura
della Confederazione Italiana
Sindacati Lavoratori
Coordinamento
Ufficio Stampa Nazionale
Via Po 21, Roma

Divieto di cumulo sull'assegno: la Cassazione dà ragione ai pensionati

Quota 100, 102 e 103: due importanti sentenze riconoscono che il divieto di cumulo con i redditi da lavoro non può tradursi automaticamente nella restituzione dell'intera pensione annuale. Una questione che INAS CISL segue da tempo, anche attraverso il contenzioso a tutela dei pensionati.

Una piccola entrata da lavoro può giustificare la restituzione di un'intera annualità di pensione? È una domanda che ha coinvolto negli ultimi anni numerosi pensionati che, dopo aver avuto accesso a Quota 100, 102 o 103, hanno percepito redditi da lavoro incompatibili con il trattamento pensionistico. In molti casi, anche per aver guadagnato pochi soldi lavorando, l'INPS ha chiesto la restituzione dell'intera pensione annuale. Così, un lavoro a chiamata o una piccola collaborazione svolta dal pensionato potevano costare un intero anno di pensione.

Ora la Corte di Cassazione interviene con due importanti pronunciamenti che aprono una prospettiva più equilibrata per chi si è trovato in questa situazione. Il principio affermato dai giudici è chiaro: il divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro resta valido per chi ha usufruito delle suddette modalità di pensionamento, ma la sua violazione non comporta automaticamente la perdita dell'intero trattamento pensionistico per l'anno di lavoro. Il recupero deve essere commisurato al reddito da lavoro effettivamente percepito.

In altre parole, l'indebito INPS deve essere proporzionato al guadagno conseguito, evitando che un reddito determini conseguenze eccessivamente penalizzanti per il pensionato.

Dopo un primo orientamento favorevole all'INPS, che prevedeva la restituzione dell'intera pensione anche in presenza di piccoli redditi da lavoro, arrivano ora due importanti sentenze della Cassazione che rivedono la questione.

Resta ferma l'incompatibilità tra la pensione anticipata liquidata con Quota 100, 102 o 103 e i redditi da lavoro dipendente o autonomo, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, tra cui i redditi da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui. Cambia, però, il modo in cui devono essere determinate le conseguenze economiche della violazione: il recupero dell'INPS deve corrispondere al guadagno da lavoro.

INAS CISL segue questa vicenda da tempo, avendo approfondito più volte la questione e sostenuto, anche attraverso il contenzioso promosso nell'interesse di pensionati coinvolti in situazioni analoghe, la necessità di un'applicazione ragionevole e proporzionata delle norme. Un impegno che nasce dall'esperienza concreta degli assistiti e dalla consapevolezza che l'interpretazione delle disposizioni previdenziali può avere conseguenze molto rilevanti sulla vita delle persone.

"Abbiamo affrontato questo delicato tema più volte e abbiamo creduto nella necessità di un'interpretazione più equa della normativa, sostenendola anche attraverso il contenzioso a tutela dei pensionati che si sono trovati in queste situazioni" dichiara il Presidente di INAS CISL, Davide Guarini "Non abbiamo mai messo in discussione il divieto di cumulo previsto dalla legge, ma era necessario che le sue conseguenze fossero commisurate alla reale entità del reddito percepito. L'INPS, fino ad oggi, chiedeva la restituzione di un'intera annualità di pensione a fronte di un guadagno anche limitato. Le pronunce della Cassazione vanno nella direzione che abbiamo sempre sostenuto: le regole devono essere rispettate, ma la loro applicazione deve garantire equilibrio e ragionevolezza. Il Patronato INAS CISL continuerà a seguire queste situazioni, offrendo assistenza ai pensionati e valutando, caso per caso, le iniziative necessarie a tutelare i loro diritti previdenziali».

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS2883 - S.33665 - L.1623 - T.1623



Avvenire
Quotidiano - Dir. Resp.: Marco Girardo
Tiratura: 90054 Diffusione: 98843 Lettori: 178000 (Data Stampa 0002883)

DATA STAMPA
45° Anniversario



PATRONATO INAS CISL
Istituto Nazionale Assistenza Sociale

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS2883 - S.33665 - L.1623 - T.1623